



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 aprile 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 4 APRILE 2013

1. Ricorso Sig. LOMBARDO ANGELO

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica fino al 28.5.2013 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S in relazione agli articoli 94 N.O.I.F. e 8, comma 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

2. Ricorso A.C.F. ALESSANDRIA

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00.

avverso la sanzione della ammenda di €1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara del Campionato Nazionale Femminile A2, Scalese/Alessandria del 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013)

3. Ricorso A.C.F. ALESSANDRIA

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fossati Giuseppe al 31.10.2013.

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2013 inflitta al sig. Fossati Giuseppe seguito gara del Campionato Nazionale Femminile A2, Scalese/Alessandria del 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso

4. Ricorso A.S.D. ARZIGNANO C5

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2014 al sig. Boschetto Marco inflitta seguito gara Campionato Nazionale Under 21 Calcio a Cinque, Arzignano C5/Bubi Merano C5 del 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Boschetto Marco al 30.11.2013.

5. Ricorso A.S.D. ARZIGNANO C5

avverso la sanzione dell'ammenda di € 600,00 inflitta alla reclamante seguito gara Campionato Nazionale Under 21 Calcio a Cinque, Arzignano C5/Bubi Merano C5 del 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 400,00.

6. Ricorso F.C. REAL STATTE

avverso le sanzioni:

- della squalifica per 4 giornate effettive di gara alla calc. Blasi Daniela;
 - dell'inibizione per giorni 90 al sig. Axo Angelo;
 - di punti 6 di penalizzazione alla reclamante, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S. per l'operato ascritto ai propri tesserati, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione, rispettivamente dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 10, comma 2 C.G.S. e 61, comma 6 N.O.I.F. e dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli art. 10, comma 2 C.G.S. e 61, comma 5 N.O.I.F
- nota n. 5364/678pf12-13/AA/ac del 5.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione al Sig. Axo Angelo a 60 giorni e la sanzione della penalizzazione alla reclamante a 4 punti. Conferma nel resto.